

Allegato O
SALVAGUARDIA DELLA PROFESSIONALITA'
DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI
BORSA LAVORO

Il protocollo di intesa sulla salvaguardia della professionalità edile siglato il 9 febbraio 2008 e allegato al presente contratto, unitamente alle misure adottate a seguito degli avvisi comuni: DURC, Congruità e del documento degli Stati Generali del 14 maggio 2009, è uno strumento individuato dalle parti per la valorizzazione piena dei lavoratori nel processo produttivo dell'edilizia, mirando soprattutto alla formazione e al reimpiego, nonché per contrastare il lavoro nero, il lavoro sommerso, il caporalato e l'intermediazione passiva della manodopera gestita dalla criminalità organizzata.

Le parti sociali, concordano di riconoscere al Formedil un ruolo fondamentale e attivo nella gestione e implementazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, a fianco del complessivo sistema delle politiche attive del lavoro.

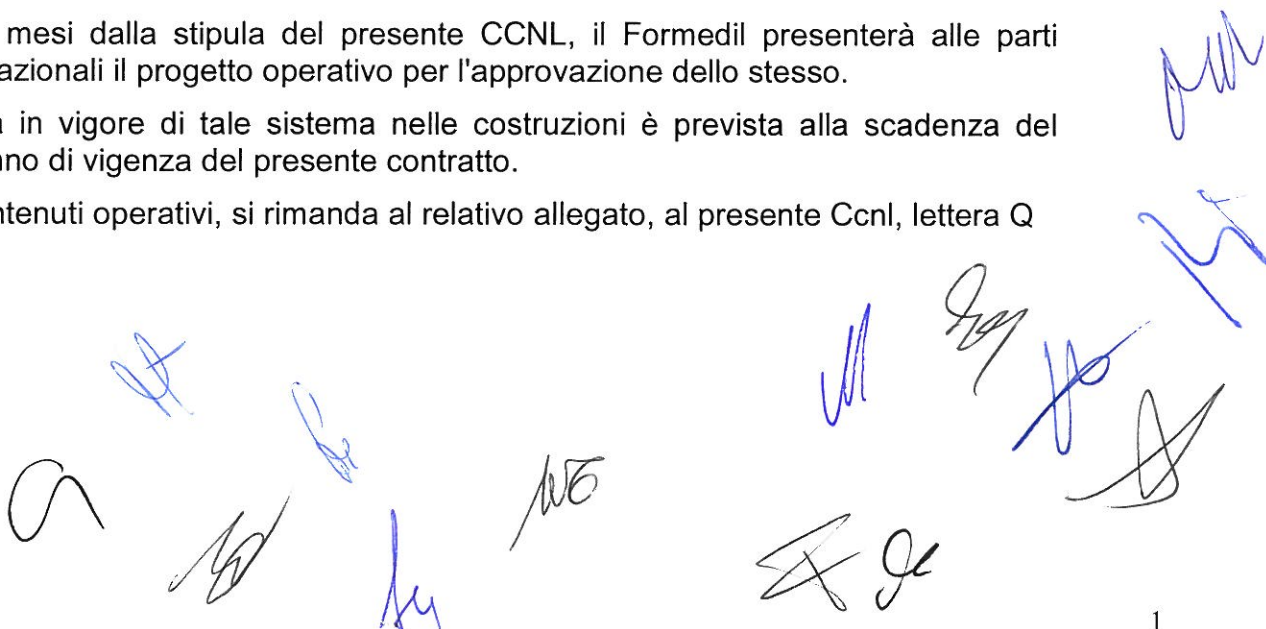
Le parti affidano al Formedil, nel quadro del suo progetto di riconversione, l'incarico a elaborare un progetto di un sistema efficace di Borsa Lavoro che tenga conto delle peculiarità del settore e che sia volto alla realizzazione di specifiche finalità quali:

1. progettare una efficiente rete informativa con le strutture regionali e le Scuole Edili territoriali che consenta di avere un quadro complessivo del numero dei lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali e inoccupati.
2. istituire un accurato monitoraggio sulle eventuali esigenze professionali che possano costituire opportunità lavorative e sui conseguenti bisogni formativi, anche relazionando tra loro le varie situazioni delle province della medesima Regione;
3. produrre, dopo aver analizzato e sintetizzato il quadro della domanda ed offerta di lavoro di cui ai punti precedenti, coerenti linee guida e/o moduli formativi da trasmettere al sistema periferico (regionale e provinciale) per l'istituzione mirata dei corsi da parte degli organismi paritetici;
4. sviluppare una funzione di orientamento e di incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro attraverso un accreditamento autorizzativo dell'intero sistema da parte della Pubblica Amministrazione.

Entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL, il Formedil presenterà alle parti sociali nazionali il progetto operativo per l'approvazione dello stesso.

L'entrata in vigore di tale sistema nelle costruzioni è prevista alla scadenza del primo anno di vigenza del presente contratto.

Per i contenuti operativi, si rimanda al relativo allegato, al presente Ccnl, lettera Q



ALLEGATO Q

SALVAGUARDIA DELLA PROFESSIONALITA' NELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI-BORSA LAVORO.

Aspetti tecnici e specifiche finalità:

- ottimizzare la circolazione delle informazioni tra lavoratori disoccupati o inoccupati e imprese del settore, sulle opportunità lavorative e sulle offerte formative, con lo scopo di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, mediante l'istituzione della banca del lavoro informatizzata presso ciascuna Scuola, collegata alla Borsa lavoro, a cui affluiscono i curricula dei lavoratori e le offerte lavorative delle imprese edili;
- fornire assistenza alle imprese in relazione ai bisogni formativi e occupazionali;
- favorire l'orientamento della richiesta-offerta di lavoro dei suddetti lavoratori;
- predisporre l'attivazione degli standard minimi e le misure atte a certificare i crediti formativi;
- incentivare gli accordi ministeriali per l'ingresso dei lavoratori stranieri attraverso la formazione all'estero per l'inserimento e il collocamento nel settore.

Il Formedil in tutte le sue articolazioni dovrà inoltre prevedere un sistema che, fermo restando le autorizzazioni previste da parte della Pubblica Amministrazione e sulla base delle finalità sopra descritte, preveda:

- l'assunzione, da parte delle Scuole Edili, di un ruolo attivo all'interno del progetto volto a favorire lo sviluppo dell'occupazione e l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, attraverso il sistema di autorizzazione presso la competente P.A.;
- la possibilità, per le imprese in regola con la contribuzione contrattuale alla Cassa Edile, di consultare direttamente i curricula dei lavoratori in cerca di occupazione e di pubblicare al contempo le proprie offerte di lavoro presso gli sportelli costituiti nelle Scuole Edili;
- la possibilità per le persone in cerca di lavoro di consultare gratuitamente le offerte di lavoro delle imprese aderenti alla Cassa Edile in modo da poter prospettare le proprie candidature.

L'entrata in vigore del Sistema Borsa Lavoro nelle costruzioni è prevista alla scadenza del primo anno di vigenza del presente contratto. A tale fine, entro 6 mesi dalla stipula del CCNL, il Formedil presenterà alle parti sociali nazionali il progetto operativo per l'approvazione dello stesso.

La sperimentazione della Borsa Lavoro sarà avviata dal Formedil, in accordo con le parti sociali, entro 6 mesi dalla presentazione del progetto, nei territori ove è prevista la maggiore dinamicità degli investimenti e del mercato del lavoro.

La sperimentazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e modalità, ferma restando la necessità che sia definita a livello ministeriale una norma che preveda l'invio telematico della comunicazione obbligatoria da parte dei datori di lavoro entro i 5 giorni successivi al licenziamento anche alla Cassa edile territorialmente competente:

- la Scuola Edile territoriale nei casi di crisi aziendale, mancanza temporanea di commesse, fine fase lavoro, licenziamenti, riceve l'elenco dei lavoratori che saranno interessati dai provvedimenti;
- tali elenchi saranno visionati dalla Scuola edile territoriale al fine di valutare, sulla base delle professionalità esistenti, possibili percorsi di qualificazione e riqualificazione da attivare, anche in relazione agli accordi territoriali locali che prevedono ammortizzatori in deroga e le relative risorse; nonché ai programmi di formazione attivabili attraverso i fondi di formazione interprofessionali o europei;
- la Scuola Edile territoriale effettuerà una ricognizione individuale delle competenze possedute dai lavoratori e dei necessari piani formativi di qualificazione/riqualificazione acquisendo la disponibilità del lavoratore alla partecipazione alla formazione;
- la Scuola Edile territoriale inserirà in una apposita banca dati ,condivisa con la Cassa edile territoriale ed un server nazionale, i nominativi di cui al punto precedente con relativa qualifica, mansione, anzianità di settore e dichiarazione di disponibilità dei lavoratori a frequentare i corsi di qualificazione e riqualificazione professionale;
- tale banca dati deve essere predisposta in modo da permettere il convenzionamento con il Centro dell'impiego competente al fine di dare una evidenza pubblica al profilo professionale ed alla condizione del lavoratore nel rispetto delle norme sulla privacy, ed in supporto alla sua attività di collocamento

Alla Scuola Edile è demandato il compito di monitorare i fabbisogni occupazionali delle imprese a livello locale, al fine di determinare le necessità di ordine formativo sul territorio.

Presso ciascuna scuola edile territoriale sarà costituito uno specifico sportello con il compito di effettuare la ricognizione individuale del bilancio delle competenze, rilevare aspettative e fabbisogni al fine di sviluppare assieme al lavoratore un piano di sviluppo professionale sulla base delle linee guida che saranno elaborate dal Formedil nazionale.

Gli accordi di cui all'art. 38 del vigente CCNL potranno prevedere che alle imprese che assumano i lavoratori iscritti negli elenchi di cui al presente articolo, possano essere riconosciute agevolazioni contributive in Cassa Edile.

Di ciascuna azione formativa di cui al presente articolo sarà effettuata specifica registrazione sul libretto formativo approvato dalle parti sociali su proposta del Formedil nazionale.

**INTERVENTO DELLE PARTI SOCIALI NAZIONALI
PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE
DEGLI ENTI PARITETICI NAZIONALI E TERRITORIALI**

Le parti confermano la validità del sistema degli Enti paritetici (Casse Edili, Scuole Edili e CPT) che riveste funzione strategica nelle politiche del lavoro del settore e riconoscono, peraltro, la necessità di porre in essere interventi mirati alla razionalizzazione dell'operato degli stessi sul piano dei costi, del funzionamento del sistema e del rispetto delle regole contrattuali.

In relazione quindi

- alla esigenza di rendere sempre più omogeneo l'operato degli Enti paritetici territoriali, nella consapevolezza della grande importanza che questi rivestono per il settore edile;
- alla necessità di pervenire ad un accordo complessivo sul riconoscimento della reciprocità tra gli enti bilaterali promananti dai diversi -ma omogenei- sistemi contrattuali;
- alla opportunità che le assunzioni e le consulenze di ciascun Ente paritetico devono essere correlate alle effettive esigenze dell'Ente medesimo:

le parti concordano che:

- 1) per le Casse Edili la percentuale massima dei costi di gestione, comprensivi del costo del lavoro e delle consulenze, rispetto alle entrate finanziarie della singola Cassa Edile dovrà essere contenuto nel limite dell'.....% della massa salariale dell'esercizio e non dovrà comunque superare un terzo delle entrate economiche e finanziarie dell'esercizio di competenza della gestione istituzionale della Cassa Edile.

Per le Scuole Edili e per i CPT, il costo massimo del personale e delle collaborazioni esterne non dovrà essere superiore al ...% delle rispettive entrate.

Eventuali diverse esigenze degli Enti paritetici territoriali dovranno essere segnalate all'Ente paritetico nazionale di riferimento.

Analoghi obblighi valgono per gli Enti paritetici nazionali, con percentuali che verranno definite e rese note dalle parti sociali nazionali in relazione alle specifiche esigenze.

- 2) L'assunzione di tutto il personale degli Enti paritetici è effettuata esclusivamente sulla base dei criteri informati al principio della professionalità, secondo procedure che potranno essere stabilite dalle parti sociali nazionali.
- 3) Gli Enti paritetici sono obbligati ad adeguare il proprio Statuto alle clausole contenute nello Statuto tipo sottoscritto dalle parti sociali nazionali e ad inviarne copia alla Commissione nazionale paritetica di riferimento per la necessaria verifica di conformità.



Eventuali clausole aggiuntive potranno essere statuite a livello territoriale purché non siano in contrasto con quanto contenuto nello Statuto tipo.

Analogamente gli Enti paritetici sono obbligati ad adottare il bilancio tipo definito dalle parti nazionali.

- 4) Viene confermato l'obbligo che il bilancio certificato degli Enti paritetici territoriali venga trasmesso, in via telematica, alle parti sociali territoriali, alle parti nazionali e ai rispettivi Enti paritetici nazionali entro il.....di ciascun anno.
- 5) Viene confermato, altresì, l'obbligo di certificazione dei bilanci da parte di Società di certificazione individuate a livello nazionale.
- 6) Viene istituito, a decorrere dall'esercizio 2010 l'obbligo, a carico della Cassa Edile, di affidare alla Società di revisione dei tre Enti territoriali, l'incarico di redigere entro il 30 giugno di ogni anno, un bilancio consolidato che rappresenti le situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli Enti nel loro insieme. Analogo obbligo è stabilito, a carico della Cnce, per gli Enti paritetici nazionali.
- 7) Viene affidato ad una Società di certificazione l'incarico di redigere una relazione nella quale evidenziare eventuali anomalie riscontrate nei bilanci stessi, da inviare agli Enti nazionali di riferimento, rispetto all'attività che le parti sociali hanno loro affidato.
- 8) Gli Enti paritetici nazionali sono obbligati a trasmettere alle parti sociali nazionali l'elenco degli Enti che non provvederanno ad inviare il bilancio entro i termini stabiliti.
- 9) Gli Enti paritetici nazionali sono obbligati a trasmettere alle Parti Sociali nazionali l'elenco degli enti che non provvederanno ad inviare il bilancio entro i termini stabiliti.
- 10) Qualora vengano riscontrati comportamenti difformi dagli obblighi stabiliti a livello nazionale, gli Enti paritetici nazionali, dovranno intimare all'Ente paritetico territoriale di dare giustificazioni al proprio operato entro 15 giorni. Se entro tale termine non arriverà risposta o se tale risposta non avrà contenuti in linea con il dettato contrattuale, l'Ente nazionale provvederà ad intimare all'Ente territoriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione (o del Comitato di Gestione) assunta a maggioranza dei due terzi, entro e non oltre 30 giorni, di provvedere a porre rimedio alle carenze riscontrate, indicandone le modalità. Trascorso tale periodo senza esito, sarà obbligo dell'Ente nazionale comunicare alle parti costituenti nazionali l'inadempienza. Le parti nazionali esamineranno la questione unitamente alle parti territoriali al fine di rimuovere i rilevati comportamenti difformi. Qualora il problema non trovi soluzione, le parti sociali nazionali, entro 30 giorni si riuniranno entro, tramite una Commissione paritetica, per determinare la risoluzione della controversia, con votazione a maggioranza qualificata di 2/3, anche attraverso il commissariamento dell'Ente.
Nelle more della nomina, da parte delle parti sociali territoriali del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio di Amministrazione (o Comitato di Gestione), le parti sociali nazionali nomineranno due Commissari, uno di parte datoriale ed uno di parte sindacale per la gestione dell'ordinaria e straordinaria amministrazione.

11) I casi per i quali sarà attivata la procedura di cui al punto precedente sono:

- mancato adeguamento dello Statuto o difformità delle clausole rispetto allo Statuto tipo nazionale;
- mancata attuazione degli accordi nazionali sottoscritti dalle parti sociali;



- impiego delle risorse per attività non rientranti negli scopi statutari;
 - rilascio del DURC in difformità rispetto alle regole e alle procedure stabilite;
 - mancata attivazione delle visite da parte del CPT.
- 12) Gli Enti paritetici nazionali devono periodicamente verificare e controllare e potranno effettuare comunque, in ogni momento, una ispezione a campione sull'operato dei propri Enti territoriali i cui esiti dovranno essere immediatamente comunicati alle parti territoriali e nazionali.
- 13) Gli Enti nazionali paritetici devono inviare copia del bilancio preventivo e consuntivo ai rispettivi Enti paritetici territoriali, con relativa relazione d'accompagnamento, sull'attività preventivata e svolta.
- 14) Le parti nazionali si impegnano a verificare gli assetti gestionali della Direzione degli Enti paritetici nazionali.
- 15) Le parti ritengono necessario che le clausole ivi contenute siano armonizzate nelle clausole degli altri contratti collettivi nazionali del settore.
- 16) Il presente accordo entra in vigore entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL.

Entro tale data le parti si impegnano a definire le percentuali di cui al precedente punto 1).

In allegato il Bilancio Tipo delle Casse Edili.

A collection of approximately 15 handwritten signatures in blue ink, arranged in a loose, horizontal line across the bottom of the page. The signatures vary in style, some being simple initials and others more elaborate. A large, stylized signature is also visible in the upper right corner of the page.

LE BANCHE DATI PER LA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

In relazione a quanto disposto

- dal Testo Unico per la sicurezza con particolare riferimento all'articolo 99 che prevede che *il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'Allegato XII* e che inoltre *gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni [...] possono richiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza e all'articolo 90 che prevede, sempre a carico del committente o del responsabile dei lavori l'inoltro di copia delle notifiche anche alle Amministrazioni concedenti;*
- dall'Avviso comune del 17 maggio 2007, dalla legge 296/2006, dal Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento agli indici di congruità contributiva recepiti dal CCNL 24 giugno 2008 (che dovevano entrare in vigore dal 1 gennaio 2010 a condizione che tutte le Casse Edili partecipanti al sistema della Cnce avessero provveduto al recepimento della relativa disciplina);

le parti concordano sulla necessità di:

- attuare una politica per la effettiva sinergia tra gli enti bilaterali che permetta di porre in essere un meccanismo efficace e snello che comporti la massima ottimizzazione delle risorse a disposizione del sistema bilaterale per il raggiungimento dei fini sopraesposti;
- attuare una concreta interazione tra i diversi organi contrattuali e istituzionali affinché nella fase preliminare delle opere vengano tracciate le linee guida ispirate alla massima garanzia per i soggetti coinvolti nei lavori, prevedendo l'automatismo dell'informativa sulla notifica preliminare;
- attivare attraverso le Casse Edili (già riconosciute nel citato Avviso Comune del 2007 quali enti adibiti al rilascio del Durc munito della Congruità), la verifica dell'incidenza del costo del lavoro della manodopera sulla base delle tabelle sottoscritte dalle parti sociali nel citato Avviso Comune e inserite nel ccnl del 2008.

Sarà costituito un sistema informatico omogeneo sul territorio nazionale che permetta la creazione di una banca dati territoriale di settore con le seguenti caratteristiche:

- 1) Il sistema informatico deve ricevere tutti i dati contenuti nelle notifiche preliminari ed elencati di seguito:
 1. data della comunicazione;
 2. indirizzo del cantiere;
 3. committente: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;
 4. natura dell'opera;
 5. responsabile dei lavori: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;

6. coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;
7. coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;
8. data presunta d'inizio dei lavori in cantiere;
9. durata presunta dei lavori in cantiere;
10. numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;
11. numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere;
12. identificazione: codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate;
13. ammontare complessivo presunto dei lavori;
14. attribuzione di una codifica per cantiere.

2) I suddetti dati dovranno essere integrati con:

- a) tutte le informazioni relative ai singoli cantieri dell'impresa e all'intera filiera degli eventuali subappalti assegnati, indicando la provenienza e la situazione afferente tutti i lavoratori interessati;
- b) l'importo presuntivo del valore del subappalto e delle singole prestazioni d'opera;
- c) l'inserimento nella notifica preliminare, a cura del committente o del responsabile dei lavori, dei dati relativi alla parte di lavoro effettuato dai lavoratori autonomi e dalle imprese non edili;
- d) i dati anagrafici dei lavoratori coinvolti nei singoli cantieri, affinché si abbia un quadro chiaro e completo del personale occupato tale da rendere più agevole il controllo sulla regolarità sia in ambito contributivo che retributivo, nonché in materia di salute e sicurezza nei lavori.

3) Il sistema informatico dovrà prevedere anche l'incrocio dei suddetti dati con quelli del MUT per le verifiche anche in sede di attestazione della regolarità contributiva (le imprese integreranno la banca dati, attraverso la denuncia mensile articolata per cantiere –denunciando le ore svolte dai propri lavoratori- in ogni singolo cantiere attivo nel mese) per mezzo, appunto del MUT, con indicazione del livello di inquadramento e della mansione del lavoratore.

La banca dati di settore dovrà permettere alla Cassa Edile di controllare direttamente, attraverso questi dati, la congruità complessiva del valore dell'opera totale, secondo le procedure di cui in allegato.

Al termine dell'opera, infatti, all'atto del saldo finale, nel caso di opera pubblica, e contestualmente alla dichiarazione di cui all'art. 25 comma 1 lettera b) del DPR 6 giugno 2001 n. 380 relativa alla richiesta del rilascio del certificato di agibilità del fabbricato, nel caso di lavori privati ai soli fini di controllo della regolarità attestata dalla Cassa Edile, dovrà essere richiesto un Durc finale comprensivo della verifica della congruità della manodopera, che permetta il controllo del rispetto della reale incidenza della stessa in termini di versamenti presso le Casse Edili, secondo gli indici di cui all'Avviso Comune del 17 maggio 2007.

Ai fini di cui sopra è affidato alla Cnce, anche per i necessari collegamenti con il software "MUT", il compito di realizzare il sistema informatico, tenendo conto delle esperienze e dei sistemi applicativi già in essere sul territorio.

Il sistema della verifica della congruità andrà in vigore, in via sperimentale nelle province a decorrere dal ... e, sull'intero territorio nazionale, a decorrere dal ...

Ogni Cassa Edile, terminata la singola opera ed effettuata la verifica della congruità, provvederà ad aggiornare la banca dati nazionale anagrafica, costituita presso la CNCE, con i seguenti elementi:

- lavoratori
- imprese
- numero Durc emessi per ciascuna impresa

Le parti sociali ritengono necessario che in ogni provincia, ferma restando l'autonoma attività di controllo dei soggetti interessati, nell'ambito di una apposita commissione provinciale di coordinamento, partecipata da rappresentanti della Cassa Edile e del Cpt, della Direzione provinciale del lavoro e delle Asl, dell'INPS e INAIL, sia prevista una seduta concertativa preventiva, nella quale definire in maniera puntuale un percorso di interventi, anche programmati, del personale tecnico degli enti preposti, compreso quello degli enti bilaterali, all'interno dei cantieri ove si svolgono i lavori sulla base dei dati omogenei forniti dalle Casse Edili.

L'adesione ai programmi di assistenza sul cantiere proposti dagli Enti bilaterali, da parte delle imprese e la sua concreta realizzazione saranno considerati elementi di riferimento per la programmazione dell'attività ispettiva.

Le parti si impegnano a proporre presso le sedi competenti, le necessarie modifiche legislative che permettano le indicate integrazioni nella notifica preliminare, il controllo della congruità (rilascio del durc) anche a fine lavori nell'ambito dei lavori privati e la costituzione della Commissione provinciale di coordinamento.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink, scattered across the lower half of the document. These signatures appear to be official endorsements or approvals of the text above. The signatures vary in style, with some being more legible and others being more stylized or cursive.

Art. 15 - Quadri

Il punto 3 dell'art. 15 del C.C.N.L. 24 giugno 2008 è sostituito dal seguente:

3) Con decorrenza dalla data di riconoscimento della categoria, verrà riconosciuta ai lavoratori interessati una indennità di funzione nella misura minima mensile di Euro 75,00.

A decorrere dal 1° giugno 2008 la misura minima mensile dell'indennità è elevata ad euro 150,00. Con medesima decorrenza saranno adeguate all'importo di euro 150,00 le indennità di funzione già in precedenza applicate in misura inferiore.

A decorrere dal 1° Luglio 2010 la misura minima mensile dell'indennità è elevata ad Euro 170,00. Con medesima decorrenza saranno adeguate all'importo di Euro 170,00 le indennità di funzione già in precedenza applicate in misura inferiore.

Tale indennità di funzione assorbe - sino a concorrenza - eventuali indennità, comunque denominate, espressamente corrisposte con accordo sindacale a titolo di riconoscimento della funzione e/o incarico svolto da lavoratori con funzioni direttive. Essa non potrà invece assorbire l'indennità prevista - ad un diverso titolo - dall'art. 82 c.c.n.l.

A livello aziendale le parti potranno convenire variazioni della misura relativa all'indennità di funzione in riferimento ad eventuali mutamenti del ruolo svolto dal lavoratore.

Detta indennità sarà corrisposta per tutte le mensilità previste dal c.c.n.l., nonché ai fini del calcolo del T.F.R..

The bottom of the page contains several handwritten signatures in blue ink. There are approximately 10-12 distinct signatures scattered across the lower half of the document, some appearing to be initials and others more complete names or marks.